

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO XLIX

BARI, 15 GIUGNO 2018

n. 80



**Leggi e regolamenti regionali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2018, n. 19

**“Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018–2020, approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020)”** ..... 39856

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2018, n. 20

**“Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018–2020 approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020) e modifica alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di consorzi di bonifica commissariati)”** ..... 39859

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2018, n. 21

**“Modifica all’articolo 61 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018))”** ..... 39862

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2018, n. 22

**“Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario”** ..... 39863

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2018, n. 23

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti)”** ..... 39865

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2018, n. 24

**“Interventi per la promozione del turismo culturale sul territorio regionale in occasione dell’evento ‘Matera capitale europea della cultura 2019’”** ..... 39871

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2018, n. 25

**“Disciplina delle associazioni Pro loco”** ..... 39874

PARTE PRIMA

---

***Leggi e regolamenti regionali***

---

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2018, n. 19

**“Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018–2020, approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

*Art. 1*

Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018

1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020) è apportata, in termini di competenza e cassa, la variazione di cui al tabulato allegato alla presente legge regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 GIU. 2018

MICHELE EMILIANO

Allegato E1

Allegato 8/1  
al D.Lgs 118/2011

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Legge regionale "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020 approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68"

Pag. 1

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
		in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
1.104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	residui competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	373.024.686,17	26.516.234,00	26.516.234,00	399.540.920,17
Totale	Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui competenza	983.953.445,56	0,00	26.516.234,00	983.953.445,56
		cassa	7.817.800.543,21	26.516.234,00	26.516.234,00	6.860.363.331,65
Totale	Totale	residui competenza	8.418.542.872,43	0,00	26.516.234,00	8.418.542.872,43
		cassa	18.124.416.273,98	27.088.746.184,50	26.516.234,00	18.150.932.507,98
						27.115.262.418,50

F.TO IL DIRIGENTE  
SEZIONE BILANCIO E  
RAGIONERIA  
(Dott. Nicola PALADINO)

Allegato E1

Allegato 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Pag. 1

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Legge regionale "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020 approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68"

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	SPESA		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
		in aumento	in diminuzione				
10.01.1	Spese correnti	residui competenza	114.932.698,09	0,00		114.932.698,09	
		cassa	292.980.783,97	8.102.638,00		301.083.421,97	
	Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario		407.913.482,06	8.102.638,00		416.016.120,06	
10.02.1	Spese correnti	residui competenza	155.242.104,49	0,00		155.242.104,49	
		cassa	308.871.506,80	8.102.638,00		316.974.144,80	
			464.113.611,29	8.102.638,00		472.216.249,29	
10.03.1	Spese correnti	residui competenza	17.111.726,21	0,00		17.111.726,21	
		cassa	190.863.014,60		1.611.434,00	189.251.580,60	
	Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale		207.954.740,81		1.611.434,00	206.343.306,81	
10.03.1	Spese correnti	residui competenza	44.970.637,00	0,00		44.970.637,00	
		cassa	202.017.122,18	0,00		200.405.688,18	
	Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		246.967.759,18	0,00		245.356.325,18	
12.03.1	Spese correnti	residui competenza	543.987.275,69	0,00		543.987.275,69	
		cassa	1.525.647.587,96	8.102.638,00		1.532.138.781,96	
			2.069.114.863,65	8.102.638,00		2.075.606.067,65	
12.03.1	Spese correnti	residui competenza	29.079.926,26	0,00		29.079.926,26	
		cassa	41.647.179,20	20.025.030,00		61.672.209,20	
	Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani		70.727.105,46	20.025.030,00		90.752.135,46	
12.03.1	Spese correnti	residui competenza	29.079.926,26	0,00		29.079.926,26	
		cassa	41.647.179,20	20.025.030,00		61.672.209,20	
	Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		70.727.105,46	20.025.030,00		90.752.135,46	
Totale		residui competenza	240.221.074,24	0,00		240.221.074,24	
		cassa	130.253.372,23	20.025.030,00		150.278.402,23	
			370.474.446,47	20.025.030,00		390.499.476,47	
Totale		residui competenza	7.176.042.236,98	0,00		7.176.042.236,98	
		cassa	18.124.416.273,98	28.127.668,00		18.150.932.507,98	
			27.088.746.184,50	28.127.668,00		27.115.262.418,50	



F.TO IL DIRIGENTE SEZIONE  
BILANCIO E  
RAGIONERIA  
(Dott. Nicola PALADINO)

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2018, n. 20

**“Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018–2020 approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020) e modifica alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di consorzi di bonifica commissariati)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

*Art. 1*

Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati

1. Il contributo regionale straordinario di cui all’articolo 12, capo VI, della legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) è confermato, nei limiti di euro 4 milioni, anche per l’esercizio finanziario 2018.
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è utilizzato per le finalità di cui all’articolo 12, comma 2, della l.r. 1/2017.
3. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità indicate all’articolo 12, comma 3, della l.r. 1/2017, così come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 ‘Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati’).

*Art. 2*

Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018

1. Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 2018 e pluriennale 2018-2020) è apportata, in termini di competenza e cassa, la variazione di cui al tabulato allegato alla presente legge regionale.

*Art. 3*

Modifica all’articolo 3 della l.r. 1/2017

1. All’articolo 3, capo II, della l.r. 1/2017, dopo il comma 6 è inserito il seguente:  
“6 bis. Per i pagamenti degli oneri rivenienti dal presente articolo si provvede secondo le modalità di cui al

capo IV, articolo 12, comma 3, della presente legge, così come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 'Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati').".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 GIU. 2018

MICHELE EMILIANO

## Allegato E1

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1  
ai D.Lgs 118/2011

Legge regionale "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020) e modifica alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di consorzi di bonifica commissariati)"

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	SPESA	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018	
			in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione		
10.01.1	Spese correnti	residui competenza cassa	114.932.698,09	0,00	4.000.000,00	114.932.698,09	4.000.000,00	118.932.698,09
			301.083.421,97		4.000.000,00	305.083.421,97		309.083.421,97
			416.016.120,06			416.016.120,06		420.016.120,06
	Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario	residui competenza cassa	155.242.104,49	0,00	4.000.000,00	159.242.104,49	4.000.000,00	163.242.104,49
			316.974.144,80		4.000.000,00	320.974.144,80		324.974.144,80
			472.216.249,29			472.216.249,29		476.216.249,29
	Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	residui competenza cassa	543.987.275,69	0,00	4.000.000,00	547.987.275,69	4.000.000,00	551.987.275,69
			1.552.158.791,96		4.000.000,00	1.556.158.791,96		1.560.158.791,96
			2.075.606.067,65			2.075.606.067,65		2.079.606.067,65
16.01.1	Spese correnti	residui competenza cassa	38.442.634,15	0,00	4.000.000,00	42.442.634,15	4.000.000,00	46.442.634,15
			73.932.544,94		4.000.000,00	77.932.544,94		81.932.544,94
			112.375.179,09			116.375.179,09		120.375.179,09
	Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui competenza cassa	55.319.485,86	0,00	4.000.000,00	59.319.485,86	4.000.000,00	63.319.485,86
			79.160.162,11		4.000.000,00	83.160.162,11		87.160.162,11
			134.499.647,97			138.499.647,97		142.499.647,97
	Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui competenza cassa	74.398.708,14	0,00	4.000.000,00	78.398.708,14	4.000.000,00	82.398.708,14
			173.839.253,30		4.000.000,00	177.839.253,30		181.839.253,30
			248.237.961,44			252.237.961,44		256.237.961,44
	Totale	residui competenza cassa	7.176.042.236,98	0,00	4.000.000,00	7.180.042.236,98	4.000.000,00	7.184.042.236,98
			18.161.202.498,95		4.000.000,00	18.165.202.498,95		18.169.202.498,95
			27.115.512.418,50			27.119.512.418,50		27.123.512.418,50



F.TO IL DIRIGENTE  
SEZIONE BILANCIO E  
RAGIONERIA  
(Dott. Nicola PALADINO)

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2018, n. 21

**“Modifica all’articolo 61 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018))”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

*Art. 1*

Modifica all’articolo 61 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67

1. Al comma 1, dell’articolo 61 della legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: “Al fine di”, la parola: “definire” è sostituita dalla seguente: “ridurre”;
- b) dopo le parole: “entro il termine”, le parole: “del 28 febbraio 2018, tutte”, sono sostituite dalle seguenti: “di novanta giorni dalla data di acquisizione di apposita istanza da parte del contribuente, da presentare entro il termine perentorio del 31 luglio 2018,”;
- c) dopo le parole alfanumeriche: “30 giugno 2017,” è aggiunta la lettera: “e”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 GIU. 2018

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2018, n. 22

**“Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

*Art. 1*

Finalità

1. La Regione Puglia, ai sensi degli articoli 2 e 3, secondo comma, 4, secondo comma, e 9 e 18 della Costituzione della Repubblica italiana, e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e della normativa regionale in materia di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, nonché dell’articolo 13 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), riconosce il valore sociale e la funzione delle attività svolte dagli enti del Terzo settore come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e di ricerca etica e spirituale.

*Art. 2*

Oggetto

1. In attuazione delle finalità indicate all’articolo 1 e nell’esercizio delle facoltà previste per la Regione nel d.lgs. 117/2017 e della normativa regionale di riferimento, la Regione Puglia individua i beni di proprietà regionali, non occupati e non già finalizzati ad altri usi, per i quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo settore, che svolgano attività nel settore sociosanitario, socioeducativo e socioassistenziale, possono presentare istanza di comodato d’uso, per l’utilizzo degli stessi immobili per le finalità statutarie e in coerenza con i fabbisogni delle comunità locali e con le programmazioni sociale e sanitaria di livello regionale e territoriale.

*Art. 3*

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, e ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del d.lgs. 117/2017, si definiscono enti del Terzo settore cui sono estesi gli obiettivi di cui all’articolo 2, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, gli oratori di cui alla legge regionale 5 luglio 2016, n. 17 (Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle attività di oratorio).

*Art. 4*

## Linee guida

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, un elenco degli immobili di proprietà regionale suscettibili di essere concessi in comodato gratuito ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile ed emana linee guida che disciplinano:
  - a) le modalità di presentazione delle domande di concessione in comodato;
  - b) i criteri da seguirsi nella valutazione delle domande di concessione degli immobili regionali e nella formazione di una graduatoria regionale, secondo un ordine di priorità;
  - c) le modalità per l'effettuazione dei controlli sul corretto utilizzo dei beni concessi.

*Art. 5*

## Norme generali

1. Gli immobili regionali vengono concessi in comodato nello stato in cui versano all'atto della stipula del contratto. Il comodatario non può chiedere il rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione dell'immobile, ove non previamente autorizzate dalla competente struttura regionale.
2. I miglioramenti e le addizioni apportati dal comodatario all'immobile nel periodo di vigenza contrattuale devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione e restano acquisiti all'immobile senza obbligo per la stessa di rimborso o indennizzo presente o futuro a favore del comodatario. È fatta altresì salva la facoltà della Regione di pretendere la rimessa in pristino a cura e a spese del comodatario.
3. Per tutto ciò che non è previsto dalla presente legge, si applicano le vigenti disposizioni in materia di comodato.

*Art. 6*

## Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 GIU. 2018

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2018, n. 23

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

*Art. 1*

Modifiche al titolo della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4

1. Il titolo della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa opera nazionale combattenti) è così sostituito: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma fondiaria”.

*Art. 2*

Modifica all'articolo 1 della l.r. 4/2013

1. All'articolo 1, capo I, della l.r. 4/2013, dopo le parole “dei beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti (ONC)”, aggiungere le seguenti: “e dei beni della soppressa Riforma fondiaria.”.

*Art. 3*

Introduzione del capo III bis della l.r. 4/2013

1. Dopo il capo III della l.r. 4/2013, è inserito il seguente:

*“Capo III bis*

Beni della soppressa Riforma fondiaria

*Art. 22 bis*

Esercizio delle funzioni

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario) esercita la funzione normativa sui beni immobili della Riforma fondiaria acquisiti al suo patrimonio ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003).

2. La Regione espleta, altresì, le funzioni amministrative concernenti i compiti a esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria.
3. La Regione procede alla ricognizione fisico - giuridica del patrimonio immobiliare pervenuto dall'ex Riforma fondiaria, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale).

#### *Art. 22 ter*

##### Trasferimento e alienazione

1. I beni ex Riforma fondiaria possono essere:
  - a) trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta, quali aree urbanizzate o destinate a opere di urbanizzazione e immobili a destinazione pubblica o dichiarati di pubblico interesse con provvedimento dello stesso ente locale;
  - b) alienati agli attuali conduttori;
  - c) alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo, se liberi;
  - d) affrancati dal riservato dominio;
  - e) ceduti a titolo gratuito agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche che ne facciano richiesta, se edifici e pertinenze di culto che conservano tale destinazione.
2. Le infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali tenuti alla loro gestione.
3. Il trasferimento e l'alienazione sono disposti dalla Giunta regionale.
4. La gestione e l'esercizio degli acquedotti rurali della ex Riforma fondiaria sono affidati all'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, istituita ai sensi della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali). L'affidamento avviene per mezzo di verbale di consegna.

#### *Art. 22 quater*

##### Trasferimento agli enti locali e agli enti ecclesiastici

1. Per i beni di cui all'articolo 22 ter, comma 1, lettera a), e comma 2, si provvede al trasferimento con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo di proprietà.
2. Per i beni di cui all'articolo 22 ter, comma 1, lettera e), si provvede al trasferimento con atto pubblico.

#### *Art. 22 quinquies*

##### Alienazione agli attuali conduttori

1. Agli attuali conduttori i beni sono alienati secondo le seguenti disposizioni:
  - a) i terreni agricoli sono alienati al prezzo determinato in base al valore agricolo riferito al momento della presentazione dell'istanza di acquisto e alla coltura in atto all'anno di inizio del possesso, come fissati dalla Commissione provinciale espropri prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e

- regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ridotto di un terzo;
- b) i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli sono alienati al prezzo pari al costo attuale di costruzione deprezzato della vetustà, al netto delle migliorie eventualmente apportate dal conduttore, ridotto di un terzo;
- c) i fabbricati urbani e quelli rurali extrapoderali sono alienati al prezzo di mercato riferito al momento della presentazione dell'istanza, al netto delle migliorie eventualmente apportate dal conduttore, ridotto di un terzo.
2. Gli attuali conduttori, ai fini dell'acquisto, devono essere in regola col pagamento dei canoni d'uso e, in caso di possesso senza titolo conseguito senza violenza o clandestinità, col pagamento dell'indennità per tutto il periodo di effettiva occupazione e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni, qualora sia indimostrato l'inizio dell'occupazione.
3. L'accettazione del prezzo interviene per iscritto entro tre mesi dalla sua comunicazione.
4. I proprietari privati di fabbricati urbani costruiti su terreno regionale ex Riforma fondiaria, del quale sia stato conseguito il possesso senza violenza o clandestinità, sono assimilati agli attuali conduttori.

#### *Art. 22 sexies*

##### Alienazione beni liberi

1. I beni liberi o rientranti nella disponibilità dell'Amministrazione sono alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo sul prezzo a base d'asta.
2. Per l'alienazione dei terreni agricoli è comunque fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione agraria da parte dei proprietari confinanti.
3. Il prezzo a base d'asta, determinato dai soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, della l.r. 27/1995, è stimato, con riferimento alla data di presentazione dell'istanza, come segue:
- a) per i terreni agricoli, in base al valore agricolo medio attuale fissato dalla Commissione provinciale espropri di cui all'articolo 41 del d.P.R. 327/2001, con riferimento alla coltura prevalente praticata in zona;
- b) per i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli, in base al costo di costruzione deprezzato della vetustà;
- c) per i fabbricati urbani e quelli extrapoderali, in base al prezzo attuale di mercato.

#### *Art. 22 septies*

##### Affrancazione dal riservato dominio

1. L'assegnatario, i suoi eredi legittimi pro indiviso e i soggetti eventualmente subentrati, possono affrancare il fondo dal riservato dominio col pagamento, in un'unica soluzione o in forma dilazionata ai sensi dell'articolo 22 nonies, dell'ammontare delle annualità residue e pregresse previste dal piano di ammortamento contenuto nel contratto di assegnazione, dell'ammontare degli eventuali debiti poderali gravanti sull'immobile, oltre agli interessi sulle somme non corrisposte computati al tasso legale.
2. Il dirigente della struttura regionale competente provvede ad attestare tale pagamento e

interviene nell'atto pubblico unilaterale di affrancazione dal vincolo del riservato dominio in favore della Regione.

3. Coloro che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni provvedono all'affrancazione del fondo col versamento delle debenze sono esentati dal pagamento degli interessi legali sulle somme non corrisposte.

*Art. 22 octies*

Recupero coattivo delle somme dovute dagli assegnatari

1. Qualora l'assegnatario, o l'avente causa, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, non provvede al pagamento del debito maturato a titolo di affrancazione, si procede al recupero coattivo delle somme dovute.
2. In ogni caso, la sussistenza di situazioni debitorie non consente la cancellazione del patto di riservato dominio.

*Art. 22 nonies*

Modalità di pagamento e spese di stipula

- 1 Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto, sia a titolo di acquisto, sia di affrancazione, può essere corrisposto:
  - a) in un'unica soluzione;
  - b) su richiesta dell'interessato, fino al 70 per cento in rate annuali fino ad un massimo di otto, costanti e posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale e il versamento della restante quota parte del prezzo prima della sottoscrizione dell'atto di compravendita o dell'atto di affrancazione di cui all'articolo 22 septies, comma 2.
2. Il Servizio regionale competente autorizza il versamento dell'esposizione debitoria complessiva dell'acquirente o dell'affrancatario in rate annuali, costanti e anticipate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale:
  - a) per gli importi inferiori a euro 10 mila, fino a un massimo di quattro rate;
  - b) per gli importi compresi tra euro 10 mila e euro 50 mila, fino a un massimo di sei rate;
  - c) per gli importi superiori a euro 50 mila, fino a un massimo di otto rate.
3. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta la perdita del beneficio della rateizzazione, l'obbligo del versamento dell'intero debito residuo e l'avvio della procedura di riscossione coattiva.
4. In caso di compravendita, a garanzia dell'esatto adempimento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
5. In caso di rateizzazione, permane il riservato dominio in favore della Regione fino a estinzione del debito.
6. Sono a carico dell'acquirente tutte le spese per la stipula dell'atto di compravendita o di cancellazione del riservato dominio, nonché per le eventuali operazioni catastali, alle quali l'acquirente può provvedere direttamente a proprie spese.

*Art. 22 decies*

## Istanze pregresse

1. Le presenti disposizioni non si applicano alle procedure di acquisto già avviate, per le quali i promissari hanno accettato il prezzo di vendita e versato l'acconto del 10 per cento prima della data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.”.

*Art. 4*

## Integrazioni all'articolo 23 della l.r. 4/2013

1. All'articolo 23, capo IV, della l.r. 4/2013, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:  
“3 bis. In caso di vendita del bene al concessionario o locatario, il canone deve essere corrisposto interamente fino alla data di sottoscrizione dell'atto di compravendita.”

*Art. 5*

## Integrazioni all'articolo 27 della l.r. 4/2013

1. All'articolo 27, capo IV, della l.r. 4/2013, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
- i bis) la legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici);
  - i ter) il capo IX, articoli 42, 43, 44, 45 e 45 bis della 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003);
  - i quater) gli articoli 18 e 22 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia);
  - i quinquies) l'articolo 48 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia);
  - i sexies) l'articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 5;
  - i septies) l'articolo 1 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 5 (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006));
  - i octies) l'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia);
  - i novies) l'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia);
  - i decies) l'articolo 1 della l.r. 5/2010;
  - i undecies) l'articolo 25 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014);
  - i duodecies) l'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole);
  - i terdecies) l'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 2016, n. 8 (Ulteriori modifiche all'articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 “Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici”).”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo

53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 GIU. 2018

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2018, n. 24

**“Interventi per la promozione del turismo culturale sul territorio regionale in occasione dell’evento ‘Matera capitale europea della cultura 2019’”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

*Art. 1*

Finalità

1. La Regione Puglia, in occasione della celebrazione di Matera capitale europea della cultura 2019, promuove una azione organica di interventi volti a favorire la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico, architettonico, archeologico e culturale regionale da parte dei flussi del turismo culturale.
2. l’azione è motivata dalla rilevante incidenza che l’evento assume anche per il territorio pugliese, sia per la prossimità geografica che per i fortissimi legami culturali e territoriali storicamente attestati con Matera, facente parte della provincia pugliese di Terra d’Otranto dall’età normanna sino all’anno 1663.

*Art. 2*

Tipologie degli interventi

1. Gli interventi previsti mirano alla qualificazione di beni immobili di interesse storico e artistico, nonché alla realizzazione di iniziative e strutture per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, da ricomprendere in un itinerario interregionale del turismo culturale includente la Città di Matera. Saranno privilegiati gli interventi che evidenzieranno adeguate motivazioni culturali e storiche, nonché una forte simbiosi tra le diverse caratteristiche del paesaggio culturale della Regione Puglia.
2. La Regione sostiene i progetti per il miglioramento della fruizione e dell’accessibilità del patrimonio culturale da parte dei cittadini e dei flussi del turismo culturale attraverso:
  - a) azione 1 - interventi di recupero, restauro e allestimento dei beni mobili e immobili di interesse storico, artistico e di valore religioso nella piena disponibilità di enti pubblici ed ecclesiastici;
  - b) azione 2 - approfondimenti di studio (convegni, atti, monografie);
  - c) azione 3 - organizzazione e diffusione delle conoscenze (musealizzazione, carte dei beni culturali, gis, musei digitali), miranti alla valorizzazione di itinerari e percorsi tematici culturali, storici, religiosi e naturalistici del territorio regionale;
  - d) azione 4 - didattica dei beni culturali, destinata sia a flussi turistici che ai diversi gradi di scuola del territorio regionale;
  - e) azione 5 - promozione culturale e turistica della Regione Puglia al fine di potenziare e diffonderne l’immagine presso i flussi turistici italiani e stranieri, favorendo l’accesso di visitatori sul territorio regionale.

3. Gli interventi della azione 5 potranno riguardare anche iniziative e manifestazioni di notevole rilevanza che sottolineino le caratteristiche e le peculiarità culturali del territorio regionale. Gli interventi per la promozione del turismo culturale possono essere realizzati anche attraverso l'affidamento diretto ad agenzie e fondazioni partecipate dalla Regione stessa.

#### *Art. 3*

##### Soggetti destinatari dei contributi

1. Per il conseguimento delle finalità previste all'articolo 2, comma 2, sono concessi contributi a favore di:
  - a) azione 1 - comuni, province, comunità montane e altri enti pubblici, Polo museale della Puglia, sistemi ambientali e culturali di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 19 aprile 2011, n. 738, enti ecclesiastici che siano proprietari dei beni mobili e immobili; in caso di interventi di recupero, restauro a allestimento su beni immobili di proprietà privata, il contributo verrà assegnato a enti pubblici e sistemi ambientali e culturali che abbiano acquisito la piena disponibilità del bene immobile oggetto di intervento per un periodo di tempo non inferiore a venti anni;
  - b) azioni 2, 3, 4 - enti pubblici, sistemi ambientali e culturali, istituzioni scolastiche; associazioni senza scopo di lucro;
  - c) azione 5 - enti pubblici, sistemi ambientali e culturali, istituzioni scolastiche; associazioni senza scopo di lucro; Agenzia regionale per il turismo Puglia promozione; fondazioni partecipate dalla Regione.
2. Ai soggetti indicati al comma 1, sono concessi contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

#### *Art. 4*

##### Modalità per l'accesso ai contributi

1. Per le annualità 2018, 2019, 2020, entro il 31 dicembre di ogni anno la struttura competente approva un avviso pubblico che riporta:
  - a) la disponibilità finanziaria per ogni singola azione;
  - b) le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi;
  - c) le modalità di concessione e di erogazione dei contributi;
  - d) i criteri di valutazione dei progetti;
  - e) la documentazione da allegare alla domanda.
2. Con successivo atto, la struttura competente approva la graduatoria per ogni azione e determina per ogni progetto l'importo dell'intervento regionale sulla base dei preventivi proposti e delle disponibilità di bilancio.

#### *Art. 5*

##### Norma finanziaria

1. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalle presenti disposizioni, la Regione Puglia assicura il coordinamento tra tutte le linee di attività e le rispettive fonti di finanziamento a scopo ricognitivo di seguito elencate:

- a) Fesr-Fse - Programma operativo regionale Puglia 2014-2020 con riferimento alle risorse assegnate alle azioni di cui all'Obiettivo tematico VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali";
- b) Fesr - Programma sviluppo rurale Puglia con riferimento alle risorse assegnate alle azioni per il "Sostegno allo sviluppo locale";
- c) Patto per il Sud: delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 26, avente a oggetto "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse" per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2016;
- d) le risorse da bilancio regionale di cui al comma 2;
- e) ulteriori risorse statali e regionali con destinazione coerente rispetto alle misure di cui alla presente legge.

2. Per le finalità di cui alle presenti disposizioni, sono altresì stanziati in termini di competenza euro 400 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019, nell'ambito degli stanziamenti della missione 5, programma 1, titolo 1, per il finanziamento delle azioni 2, 3 e 4 ed euro 100 mila nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, per il finanziamento dell'azione 5, con corrispondente riduzione dello stanziamento in termini di competenza della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 GIU. 2018

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2018, n. 25

**“Disciplina delle associazioni Pro loco”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

*Art. 1*

Finalità

1. La Regione Puglia riconosce e promuove le associazioni pro loco, con sede nel territorio regionale, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali, sociali ed enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato all’attrattività del proprio territorio.

*Art. 2*

Definizione e ambito d’intervento

1. Le pro loco sono associazioni di volontariato senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e valorizzazione turistica e sociale delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, ambientali, artistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i seguenti obiettivi nel rispetto delle normative vigenti per l’esercizio delle attività e professioni turistiche:

- a) valorizzare le risorse turistico-culturali locali mediante iniziative dirette alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale della località, in cui è costituita l’associazione;
- b) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica e culturale;
- c) servizi di accoglienza, assistenza ed informazione turistica;
- d) promozione di attività di utilità e solidarietà sociale.

2. Le pro loco operano di norma nel territorio comunale in cui hanno sede. Nell’ambito di progetti e interventi aventi valenza sovracomunale possono operare al di fuori del territorio di competenza, di norma previo accordo con le pro loco territorialmente interessate.

3. Le pro loco possono articolarsi in ambiti territoriali sub-comunali attraverso specifici comitati di iniziativa locali.

*Art. 3*

Albo regionale delle associazioni pro loco

1. E’ istituito presso la struttura della Giunta regionale, competente per materia, l’Albo regionale delle associazioni pro loco.

2. Per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale deve essere presentata domanda alla struttura indicata al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore.
3. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta con atto del dirigente competente per materia e costituisce condizione indispensabile per:
  - a) fruire della denominazione "Pro loco";
  - b) accedere a qualsiasi provvidenza, beneficio, contributo o finanziamento da parte della Regione Puglia;
  - c) partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche pro loco, nei casi stabiliti dalla legge;
  - d) stipulare le convenzioni o le collaborazioni di cui all'articolo 11.
4. L'Albo regionale delle associazioni pro loco è di pubblica consultazione ed è pubblicato nel portale internet della Regione e in sede di prima formazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
5. Le pro loco iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 11 maggio 1990, n. 27 (Nuova disciplina relativa all'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco della Puglia abrogazione della l.r. 28 agosto 1979, n. 51), sono iscritte d'ufficio all'Albo regionale di nuova formazione.
6. Le associazioni iscritte di cui al comma 5 devono adeguare i requisiti posseduti alle nuove previsioni, inclusi i contenuti degli statuti che devono essere adeguati allo statuto tipo allegato alla presente legge.
7. L'Albo regionale è soggetto a revisione triennale. In sede di prima applicazione la revisione è effettuata entro la data del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

#### *Art. 4*

#### Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale

1. Può essere iscritta all'Albo regionale l'associazione pro loco che svolge le attività previste dall'articolo 2 e per la quale concorrono le seguenti condizioni:
  - a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio;
  - b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale;
  - c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto;
  - d) disponga di adeguati locali sociali.

#### *Art. 5*

#### Statuto delle associazioni pro loco

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale lo statuto deve prevedere:
  - a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti,

- operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco;
- b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza;
  - c) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;
  - d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali;
  - e) la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.
2. Lo statuto deve essere conforme a quello tipo, allegato "A" alle presenti disposizioni.
3. La competente struttura regionale con proprio atto provvede ad adeguare lo schema tipo di cui al comma 2 in relazione ai mutamenti legislativi intervenuti per effetto di norme regionali, nazionali o comunitarie.

#### *Art. 6*

##### Riconoscimento delle strutture associative delle pro loco

1. La Regione Puglia riconosce l'attività delle strutture associative delle pro loco maggiormente rappresentative a livello regionale che svolgono, per le stesse pro loco, attività di coordinamento, rappresentanza, tutela ed assistenza.
2. Sono da considerarsi maggiormente rappresentative le strutture associative delle pro loco cui aderisca un numero di pro loco non inferiore al 20 per cento di quelle operanti sul territorio provinciale.
3. La Regione riconosce, con atto del dirigente della struttura competente per materia, le strutture associative delle pro loco quali organismi di coordinamento delle attività delle associazioni pro loco associate.
4. Le strutture associative, di cui al comma 1, devono avere sede e operare nel territorio regionale.
5. La Regione definisce forme di consultazione delle strutture associative delle pro loco di cui al comma 1, nella fase di organizzazione dell'offerta turistica regionale e in generale qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie funzioni.
6. La Regione può definire accordi di collaborazione con le strutture associative delle pro loco di cui al comma 1, avvalendosi dell'Agenzia regionale turismo (ARET) Pugliapromozione, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 relative a progetti di portata interprovinciale, regionale o interregionale.

#### *Art. 7*

##### Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, l'associazione presenta alla competente struttura regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;

- b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
  - c) elenco soci;
  - d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto;
  - e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti;
  - f) nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la località nella quale si richiede d'istituire l'associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale.
2. La domanda deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'associazione intende ricevere le comunicazioni istituzionali.
3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa opportuna istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell'intera documentazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell'associazione nell'Albo regionale delle pro loco.
4. Devono essere comunicati alla competente struttura e al comune di sede, esclusivamente in via telematica, entro sessanta giorni:
- a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - b) la variazione di sede di un'associazione pro loco già riconosciuta, qualora avviene all'interno dello stesso comune;
  - c) lo scioglimento dell'associazione.
5. In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.
6. Nel caso in cui più associazioni richiedano in pari data l'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, la competente struttura regionale procede a una valutazione comparativa tenuto conto dei seguenti elementi:
- a) quantità e tipologia dei soci sottoscrittori, dando preferenza alle istanze per le quali i relativi sottoscrittori dimostrano una specifica esperienza in materia turistica-culturale;
  - b) adeguatezza delle strutture individuate per lo svolgimento delle attività statutarie;
  - c) qualità della programmazione delle attività e dimostrazione del relativo livello di fattibilità.
7. A parità di requisiti si fa ricorso all'ordine cronologico di presentazione.
8. In sede di prima applicazione della presente legge sono riaperti i termini per le iscrizioni all'Albo regionale per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della medesima presente legge.

#### *Art. 8*

#### Comitato regionale UNPLI

1. Il Comitato regionale della Puglia dell'unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) e le altre strutture associative rappresentano le associazioni pro loco aderenti nei rapporti con la Regione, ai sensi dell'articolo 6.

*Art. 9*

## Attività di vigilanza, controllo e verifica

1. La competente struttura regionale, avvalendosi dei comuni territorialmente competenti ed eventualmente delle unioni regionali di rappresentanza, tramite i propri funzionari:
  - a) esplica le necessarie attività di vigilanza e controllo;
  - b) verifica con cadenza triennale l'attualità delle condizioni e dei requisiti fissati dalle presenti disposizioni, con particolare riferimento alla regolarità dei bilanci e alle attività effettivamente poste in essere dall'associazione.
2. All'esito delle attività di cui al comma 1, entro il 30 marzo del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme e successivamente con cadenza triennale, la medesima struttura, tramite determinazione dirigenziale, dispone la conferma dell'iscrizione all'Albo, oppure la cancellazione e la conseguente revoca del riconoscimento.

*Art. 10*

## Cancellazione dall'Albo regionale

1. Con atto del dirigente della struttura competente per materia, si procede alla cancellazione dall'Albo regionale delle pro loco con provvedimento motivato, nei seguenti casi:
  - a) gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o nell'amministrazione dell'associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
  - b) manifesta impossibilità di funzionare;
  - c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata.
2. La cancellazione è disposta entro sessanta giorni dall'avvenuto accertamento della causa di cancellazione.

*Art. 11*

## Convenzioni e collaborazioni

1. I comuni e le unioni di comuni possono consultare le pro loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia, che definiscono i criteri e le modalità:
  - a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali;
  - b) di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza di turisti;
  - c) di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi;
  - d) per l'utilizzo a titolo gratuito di locali e attrezzature del comune.
2. Al fine di uniformare le caratteristiche e i contenuti delle convenzioni di cui al comma 1, le strutture associative delle pro loco di cui all'articolo 6, in accordo fra loro, possono predisporre un modello di convenzione da sottoporre ai comuni interessati, i quali possono modificarlo adattandolo alle esigenze territoriali.
3. Le pro loco possono liberamente stabilire rapporti di collaborazione con altri organismi ed enti interessati al settore turistico e culturale.

*Art. 12*

## Bandi per contributi regionali

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi alle pro loco che presentano qualificati programmi relativi alle attività di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale può erogare contributi alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle pro loco, di cui all'articolo 6, per la realizzazione di progetti di portata interprovinciale.
3. La Giunta regionale può altresì erogare contributi alle strutture associative delle pro loco di rilevanza regionale, di cui all'articolo 6, per la realizzazione di progetti di portata regionale o interregionale, nonché per il sostegno a progetti di coordinamento delle pro loco.
4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi di cui ai commi 2 e 3.

*Art. 13*

## Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare permanente una relazione che fornisce, in particolare, le informazioni sui seguenti aspetti:
  - a) aggiornamento sul numero delle associazioni pro loco iscritte all'Albo regionale e sulle eventuali cancellazioni, indicandone i motivi;
  - b) la diffusione delle convenzioni regolamentate dall'articolo 11, e come queste abbiano contribuito al miglioramento delle attività delle pro loco, evidenziandone le eventuali criticità riscontrate;
  - c) l'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 12 destinati alle pro loco, alle rappresentanze regionali e alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle pro loco, indicando altresì i risultati conseguiti.
2. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

*Art. 14*

## Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la l.r. 27/1990.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 GIU. 2018

MICHELE EMILIANO



## REGIONE PUGLIA

---

Allegato "A" alla legge regionale dell' 11 giugno n. 25 "Disciplina delle associazioni Pro loco".

Statuto tipo "Associazione Pro loco "

### *Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede*

- 1.1 In data \_\_\_\_\_, presso il notaio dott. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, / presso \_\_\_\_\_, è stata costituita, con atto pubblico n. \_\_\_\_ registrato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, /scrittura privata autenticata/registrata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ l'Associazione \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_.
- 1.2 L'Associazione assumerà la denominazione Pro loco a seguito dell'iscrizione nell'Albo regionale.
- 1.3 L'eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifiche al presente statuto.

### *Art. 2 - Caratteristiche e competenza territoriale*


- 2.1 La Pro loco è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico.
- 2.2 Essa svolge la sua attività nel territorio del Comune di \_\_\_\_\_ (o nella località).
- 2.3 Nell'ambito di progetti ed interventi aventi valenza sovracomunale può operare al di fuori del territorio di competenza, di norma previo accordo con le Pro loco territorialmente interessate.

### *Art. 3 – Finalità*

- 3.1 La Pro loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, ambientali, artistiche, storiche, culturali, ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In particolare si propone le seguenti finalità:
  - a) valorizzare le risorse turistico-culturali locali mediante iniziative dirette alla tutela ed alla salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale della località, in cui è costituita l'associazione;
  - b) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica e culturale;
  - c) servizi di accoglienza, assistenza ed informazione turistica;
  - d) promozione di attività di utilità e solidarietà sociale
- 3.2 La Pro loco adempie alle direttive impartite dalla Regione Puglia anche tramite l'Agenzia regionale *Pugliapromozione*.

### *Art. 4 - Finanziamento e patrimonio*

- 4.1 Il patrimonio della Pro loco è formato da:



## REGIONE PUGLIA

---

- a) le quote sociali, annualmente stabilite dall'Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il \_\_\_\_\_ di ogni anno;
  - b) contributi di cittadini privati;
  - c) eredità, donazioni e legati;
  - d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche;
- 4.2 I beni materiali acquistati dalla Pro loco devono risultare in un apposito registro inventario.

### Art. 5 – Soci

- 5.1 L'attività dell'associazione è assicurata con prestazioni personali, volontarie e gratuite da parte degli associati.
- 5.2 I soci della Pro loco si distinguono in soci *Ordinari*, *Sostenitori*, *Benemeriti* e *Onorari*.
- a) Sono *soci Ordinari* tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che per motivazioni varie (*in via esemplificativa villeggianti, ex residenti*) possano essere interessati all'attività della Pro loco e che assolvono al versamento della quota ordinaria annua.
  - b) Sono *soci Sostenitori* coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
  - c) Sono *soci Benemeriti* i soci nominati dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro loco.
  - d) Sono *soci Onorari* le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio d'Amministrazione per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro loco; il riconoscimento è perpetuo, dà diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e all'Assemblea dei Soci.
- 5.3 I *soci benemeriti* e *onorari* sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.
- 5.4 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

### Art. 6 - Diritti e Doveri

- 6.1 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:
- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro loco;
  - b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro loco;
  - c) di voto per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro loco;
- 6.2 Tutti i soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall'Assemblea in occasione del bilancio preventivo.
- 6.3 Tutti i soci hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, di curarne l'immagine e di garantirne l'assetto economico e non operare in concorrenza con l'attività della Pro loco.



## REGIONE PUGLIA

### *Art. 7 - Ammissione e perdita di qualifica di socio*

- 7.1 L'ammissione a socio della Pro loco viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione a seguito di presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
- 7.2 La qualifica di socio è conseguibile da tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la Pro loco, e si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole contro la Pro loco o incompatibile con le attività della stessa.
- 7.3 L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione della Pro loco ai sensi dell'Art. 7.2, con obbligo di rendere nota la motivazione.

### *Art. 8 – Organi*

- 8.1 Sono organi della Pro loco:
  - a) L'Assemblea dei Soci;
  - b) Il Consiglio d'Amministrazione;
  - c) Il Presidente;
  - d) Il Segretario;
  - e) Il Tesoriere;
  - f) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - g) Il Presidente onorario.

### *Art. 9 - L'Assemblea dei Soci*

- 9.1 L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità degli associati, e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci iscritti.
- 9.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità.
- 9.3 All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale dell'anno in corso; hanno diritto di voto e di essere eletti negli organi direttivi i soci che risultino in regola con le quote sociali dell'anno precedente ed abbiano versato entro i termini stabiliti quelle dell'anno in corso.
- 9.4 Nella elezione degli organi sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei due terzi dei seggi da assegnare.
- 9.5 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
- 9.6 L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, ed entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.
- 9.7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
- 9.8 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (*gli astenuti non sono considerati votanti*).



## REGIONE PUGLIA

- 9.9 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed è assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l'assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro loco.
- 9.10 Spetta all'Assemblea deliberare sul programma generale di attività, sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio d'Amministrazione o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.
- 9.11 Spetta, inoltre, all'Assemblea la elezione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
- 9.12 La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, che indica la sede, la data e l'ora, e ne fissa l'ordine del giorno.
- 9.13 L'Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio d'Amministrazione.
- 9.14 La convocazione assembleare deve pervenire ai soci con un congruo anticipo di tempo sulla data fissata anche con recapito postale ordinario. L'avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale.
- 9.15 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria.
- 9.16 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
- 9.17 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti (*gli astenuti non sono considerati votanti*).
- 9.18 L'Assemblea per lo scioglimento della Pro loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.
- 9.19 L'Assemblea delibera lo scioglimento della Pro loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (*gli astenuti non sono considerati votanti*).
- 9.20 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.
- 9.21 Le sedute dell'Assemblea dei soci devono essere pubblicate.

### *Art. 10 - Il Consiglio d'Amministrazione*

- 10.1 Il Consiglio d'Amministrazione è formato da un numero dispari, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal consiglio stesso; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale e sociale, secondo quanto deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.
- 10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino al massimo della metà dei consiglieri stabiliti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una



## REGIONE PUGLIA

- nuova assemblea elettiva per l'integrazione in seno al Consiglio d'Amministrazione, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.
- 10.4 Dopo la surroga consentita l'Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio d'Amministrazione.
  - 10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
  - 10.6 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
  - 10.7 Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni sessanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.
  - 10.8 Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro loco entro il \_\_\_\_\_ decade automaticamente dalla carica.
  - 10.9 Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.
  - 10.10 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.
  - 10.11 Spetta al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea, decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate relative alle attività statutarie; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sull'entità della quota sociale annua, deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri e Revisori, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei soci. Inoltre, il Consiglio, predisporre i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari;
  - 10.12 Delle sedute di Consiglio, deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.
  - 10.13 Le sedute del Consiglio d'Amministrazione devono essere pubblicate.

### *Art. 11 - Presidente e Vice Presidente*

- 11.1 Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio d'Amministrazione a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso.
- 11.2 Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio d'Amministrazione. Possono essere riconfermati.
- 11.3 Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro loco.
- 11.4 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario.
- 11.5 Il Presidente ha in unione agli altri membri del Consiglio la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.
- 11.6 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro loco.



## REGIONE PUGLIA

---

- 11.7 Il Presidente può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.
- 11.8 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio d'Amministrazione deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

### *Art.12 - Il Segretario e il Tesoriere*

- 12.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio d'Amministrazione a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso. È possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.
- 12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
- 12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.
- 12.4 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro loco e le relative registrazioni.
- 12.5 Il Tesoriere, in particolare, ha i seguenti compiti:
- amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio d'Amministrazione;
  - redige la stesura dei bilanci;
  - provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
  - deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio Consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

### *Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti*

- 13.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dall'Assemblea dei soci. In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni. Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Consiglio.
- 13.2 I membri effettivi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 13.3 I membri effettivi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.
- 13.4 Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

### *Art. 14 - Il Presidente Onorario*

- 14.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro loco;
- 14.2 Al Presidente onorario possono essergli affidati dal Consiglio d'Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.



## REGIONE PUGLIA

---

### *Art. 15 - Disposizioni Varie*


- 15.1 La Pro loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza territoriale.
- 15.2 La Pro loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
- 15.3 La Pro loco può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.
- 15.4 Tutte le cariche della Pro loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative.
- 15.5 Il Consiglio d'Amministrazione delibera in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato per la Pro loco nell'ambito delle attività istituzionali.
- 15.6 Le eventuali modifiche al presente Statuto, deliberate dall'Assemblea straordinaria secondo le norme vigenti, vanno registrate direttamente dal Presidente della Pro loco presso l'Ufficio di Registro competente.
- 15.7 La Pro loco, con tutti i suoi organi statutari, si rende disponibile a sottoporre l'attività dell'associazione al controllo, anche delegato, della autorità regionale competente.
- 15.8 La Pro loco non può, in nessun caso, dividere i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
- 15.9 La Pro loco ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- 15.10 Tutte le cariche all'interno della Pro loco sono elettive.

### *Art. 16 - Scioglimento della Pro loco*

- 16.1 La Pro loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in Assemblea Straordinaria.
- 16.2 Lo scioglimento della Pro loco deve essere comunicato alla Struttura regionale competente per materia nonché al Comune di sede.
- 16.3 In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.
- 16.4 Nel caso di scioglimento della Pro loco, esauditi i debiti pendenti, i beni residui saranno devoluti ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al Comune in cui l'associazione ha sede.

### *Art. 17 - Riferimenti legislativi*

- 17.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio a quanto previsto nel Codice civile, nelle leggi nazionali relative alle Pro loco e nella legge sulle Pro loco della Regione Puglia.




## REGIONE PUGLIA

---

*Art. 18 - Norma transitoria*

18.1 Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi a \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ed entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)